



NOTAIO
BLAGIO CIAMPINI

STATUTO RUZZO RETI S.p.A.

Art. 1- Costituzione e denominazione

1.La società per azioni denominata Ruzzo Reti S.p.A. è costituita, ai sensi dell'art. 115, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 7, comma 1 della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004 n. 23, a seguito di trasformazione con contestuale scissione dell'Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo.

2.La Società opera oggi quale società rispondente al modello in house providing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dell'art. 192 D. Lgs. 18 aprile 2016.

3.La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello Statuto e di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 2 - Compagine sociale

1.Soci fondatori sono i comuni facenti parte della cessata Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo, ACAR, di seguito elencati:

Alba Adriatica, Ancarano, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Rocca S. Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Omero, S. Egidio alla Vibrata, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tosscia e Valle Castellana.

2.Possono acquisire la qualità di socio solo gli enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Teramano.

Art. 3 - Ampliamento della compagine sociale - Ingresso di nuovo socio.

1.All'ampliamento della compagine sociale, con ingresso di nuovo socio, si perviene mediante procedura di gradimento, sviluppata nelle seguenti fasi:

- analisi della convenienza e della opportunità di ampliamento della compagine sociale;
- individuazione dell'Ente locale appartenente all'ambito Territoriale Ottimale Teramano, avente le caratteristiche per assumere la qualità di socio;
- invito a presentare domanda di ingresso corredata dalla relazione giurata di cui all'art. 2343 codice civile.

2.L'istruttoria procedimentale è curata dall'Organo Amministrativo.

La deliberazione di ingresso di nuovo socio è assunta dall'assemblea straordinaria, che provvede contestualmente all'aumento del capitale sociale ed alla emissione delle azioni corrispondenti.

Atto n°74106

Art. 4 - Conferimenti

1. I conferimenti possono consistere esclusivamente in beni immobili e/o nelle altre dotazioni patrimoniali di cui all'art. 113 D. Lgs. N° 267/2000.

Art. 5 - Sede

La società ha sede legale in Teramo.

In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite sedi secondarie nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 6 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7 - Oggetto

1. La società ha per oggetto prevalente la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché l'amministrazione e la gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato.

2. La Società può provvedere alla produzione di energia elettrica, con particolare riferimento a quelle derivante da fonti rinnovabili e la cui produzione sia strettamente collegata all'erogazione del servizio idrico integrato.

3. La società può, altresì, svolgere l'attività di progettazione, costruzione e manutenzione di tutti gli impianti e le opere necessari per la realizzazione dell'oggetto sociale. Può, inoltre, produrre o gestire servizi informatici, per conto e in favore di enti locali, singoli o in forma associata o nei confronti delle comunità da essi rappresentate ricadenti nell'ambito Territoriale Ottimale Teramano.

4. La società effettua almeno l'80% del proprio fatturato nello svolgimento delle attività affidate dagli Enti pubblici che, nelle forme ed alle condizioni previste dal presente statuto, esercitano nei suoi confronti il controllo analogo. L'Organo Amministrativo verifica il rispetto della soglia di fatturato di cui al presente comma. L'Organo Amministrativo, previa verifica del rispetto della soglia di cui al presente comma, autorizza l'esecuzione di attività anche a favore di soggetti diversi dai soci che esercitano il controllo analogo.

5. In ogni caso, l'Organo Amministrativo, a condizione che ciò comporti economie di scale o altre forme di recupero di

efficienza sul complesso dell'attività principale, con deliberazione motivata, autorizza l'esecuzione dei servizi a favore di soggetti diversi dai soci che esercitano il controllo analogo, anche in deroga alla soglia di cui al presente comma, vigilando sulla permanenza delle economie di scala o altre forme di recupero di efficienza sul complesso dell'attività principale della società che giustificano l'affidamento in deroga.

6. Con riferimento alle attività che vengono erogate a favore di soggetti diversi dai soci che esercitano il controllo analogo nei suoi confronti, la società adotta un sistema di contabilità separata, in conformità alla vigente normativa.

7. La società provvede agli acquisti di lavori, beni e servizi, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

8. La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, tanto acquistare quanto vendere o concedere in locazione, uso, comodato o gestione nonché tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie nonché assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico, misto o privato e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile e opportuna.

Art. 8 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.112.012,00 (centomilioni-centododici-milamiladodici) ed è diviso in centomilionicentododicimilamiladodici azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna.

2. Il capitale sociale è incedibile.

3. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie, posti in essere in violazione del precedente comma 2, sono inefficaci nei confronti della società e non possono essere iscritti dagli amministratori nel libro dei soci.

4. I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anche emanande in materia.

5. Ai sensi della normativa in tema di società in house providing, il capitale sociale deve integralmente appartenere, per tutta la durata della Società, ad enti locali appartenenti all'ATO n. 5 Teramano.

6. Il capitale sociale, detenuto da ciascun ente locale, deve risultare proporzionato ai conferimenti effettuati ed al servizio pubblico erogato dalla Società con riferimento a ciascun socio.

Art. 9 - Azioni

1. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria forniscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assem-

blea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari.

Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

3.Sulle azioni non può costituirsi pegno o usufrutto; le azioni non possono formare oggetto di rapporti di diritto privato.

4.Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito. L'alienazione del diritto di opzione può avvenire solo a vantaggio di altri soci. Non hanno effetto nei confronti della società le alienazioni fatte a favore di soggetti diversi dai soci.

5.In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute, rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

6.Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del cod. civ. è fissato in 30 giorni.

Art. 10 - Trasferimento delle azioni

1.La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla conservazione del patrimonio sociale, alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

2.Le azioni non sono trasferibili.

Art. 11 - Obbligazioni.

1.La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'art. 22 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'art. 17 del presente statuto e sempre che ciò risulti compatibile con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

2.I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle assemblee speciali.

3.L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'art. 2436 codice civile, l'emissione di un prestito obbligazionario è tenuto a rispettare le seguenti regole:

a)il prestito non deve eccedere il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

b)il prestito deve essere offerto in sottoscrizione mediante offerta pubblica destinata agli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;

4.alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole

del presente statuto relative al trasferimento delle azioni nonché le limitazioni di cui all'art. 8 comma 5 del presente statuto e, pertanto, potranno essere offerte in sottoscrizione solo agli enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale Teramano e saranno incedibili.

Art. 12 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione all'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente articolo nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Gli enti locali che intendono recedere hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale della relativa quota di capitale, iscritto a bilancio.

4. Detta liquidazione verrà effettuata mediante restituzione dei beni demaniali conferiti direttamente, siti all'interno del territorio dell'ente locale receduto e fino alla concorrenza della relativa quota di capitale.

Eventuali altre forme di liquidazione dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria.

Art. 13 - Organi della società

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
 - b) l'Amministratore Unico;
- il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

Art. 14 - L'assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli enti soci partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'assemblea ordinaria.

3. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile.

4.All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente art. 11, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

5.L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo, il quale disciplina i lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno. L'Organo Amministrativo ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. L'Organo Amministrativo convoca l'assemblea dei soci su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente del collegio sindacale.

6.L'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, delibera apposita relazione previsionale programmatica su base triennale con aggiornamento annuale, salvo motivate necessità, quale strumento previsionale ed operativo della società per la definizione delle strategie di sviluppo, degli investimenti, del reperimento delle risorse finanziarie e della definizione dell'attività gestionale della società.

7.L'assemblea delibera su ogni altra questione ritenuta utile per lo sviluppo delle attività societarie nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, non diversamente regolati dal presente statuto.

8.L'assemblea delibera, altresì, la definizione di codici etici e morali, a cui la società dovrà attenersi, improntati alla trasparenza, correttezza ed imparzialità.

Art. 15 - Convocazione dell'assemblea

1.L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Presidente nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 codice civile.

2.La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

3.L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta richiesta da parte di tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicate le materie da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

1.L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina, su proposta di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, l'Organo Amministrativo;
- nomina, su proposta di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, il Presidente ed i componenti del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli dell'Amministratore Unico o degli Amministratori, in conformità alla normativa vigente;
- revoca gli amministratori, i sindaci ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla costituzione di nuove società dalla stessa controllate;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti nonché sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

2.L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando ricorrono le condizioni previste dal codice civile per l'approvazione del bilancio consolidato. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta, ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

3.L'Assemblea Ordinaria, in 1^a convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in 2^a convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4.Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione dell'Organo Amministrativo entro il termine ordinario di centoventi giorni, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5.L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, in merito alle autorizzazioni al compimento degli atti degli amministratori di seguito indicati:

- 1.approvazione dei budget pluriennali ed annuali di cui all'art. 14 comma 6;
- 2.esecuzione di ogni operazione societaria che comporti un impegno finanziario per la Società superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilan-

cio approvato.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

1.L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione di obbligazioni convertibili, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto.

2.L'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale, in 2^a convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

3.Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga delle società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e l'assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con l'intervento di almeno il cinquanta per cento del capitale sociale.

4.L'Assemblea straordinaria delibera sull'attribuzione all'organo di amministrazione di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 22 del presente statuto.

Art. 18 - Funzionamento dell'assemblea

1.L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ed, in mancanza di quest'ultimo o in assenza di entrambi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2.L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3.Spetta all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori ed accertare il risultato delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

4.I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere stati sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

Art. 19 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

1.Ciascun socio assente, dissenziente od astenuto munito del

diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile, può esercitare individualmente l'azione di annullamento.

Art. 20 - Amministrazione della Società

1. La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico. In ragione di specifiche esigenze organizzative e gestionali e tenuto conto degli obiettivi di contenimento dei costi, l'Assemblea, con deliberazione motivata, potrà prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, da eleggere nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2001 n. 120, come previsto dall'art 11 comma 4 D.Lgs n. 175/2016. Possono essere nominati Amministratori soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia richiesti dalla natura dell'incarico, fermo quanto previsto dalla vigente normativa anche in materia di incompatibilità ed inconfiribilità e nel rispetto della vigente disciplina in materia di equilibrio di genere.

2. L'Organo Amministrativo nomina tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie.

3. Gli amministratori, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà tenersi entro giorni 60 (sessanta) dalla deliberazione adottata per la surroga.

4. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

Art. 21 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti la determinazione degli indirizzi strategici generali relativi alla gestione.

3. Il consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, anche da remoto in videocollegamento, ogni volta che il

presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La convocazione è fatta dal presidente per lettera raccomandata r.r. o a mezzo fax, telegramma o altri mezzi di comunicazione, anche elettronica, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

5. Il verbale delle riunioni del consiglio deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale o dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione.

7. Possono essere, altresì, impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Art. 22 - Poteri degli Organi di Amministrazione

1. Nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 28 del presente statuto, la gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

2. L'Organo Amministrativo provvede, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 del presente statuto, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea.

3. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali partecipate, che il Presidente trasmette all'Ambito Territoriale Ottimale Teramano ai sensi dell'art. 28 del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci ai sensi del menzionato art. 28.

4. Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea Ordinaria per la cessione dell'unica Azienda Sociale.

5. Sono inoltre attribuite all'Organo di Amministrazione le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma codice civile;

b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

f) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 11 del presente statuto.

Art. 23 - Responsabilità per le sanzioni

1. Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società, i dirigenti ed i dipendenti commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante, dirigente o dipendente abbia commesso la violazione senza dolo ed in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

3. E', altresì, esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs n. 472 del 1997.

4. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 24 - Rappresentanza legale della società

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, salvo quanto stabilito dall'art. 26, comma 3, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. In caso di impedimento, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito dal vice presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, è sostituito dall'amministratore delegato o da quello più anziano di età o, in caso di mancata nomina dell'amministratore, è sostituito dal consigliere più anziano di età.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al consiglio; attua, salve le attribuzioni delegate all'amministratore delegato o agli amministratori delegati e al direttore generale, le deliberazioni del consiglio.

Art. 25 - Remunerazione degli amministratori

1. All'Organo di Amministrazione e ai suoi componenti spetta-

no il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (Presidente, Vice Presidente, Amministratore o consigliere delegato) è stabilita dall'Organo Amministrativo sentito il Collegio Sindacale.

2.Fermo quanto previsto dall'art. 16 comma 1, non possono essere previsti gettoni o premi di risultato, né trattamenti di fine mandato per gli amministratori.

Tutto quanto previsto nel presente articolo dovrà essere pienamente compatibile con quanto stabilito dalla vigente normativa sui compensi degli amministratori di società a totale capitale pubblico dettati dal legislatore in materia di finanza pubblica.

Art. 26 - Amministratori delegati, direttore generale, direttori e procuratori

1.L'Organo Amministrativo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente statuto ad un Amministratore Delegato. Non è consentito attribuire deleghe di gestione ad altri amministratori. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 21 comma 2 e all'art. 22 commi 4 e 5. Le funzioni di vice presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte, ai soli fini della sostituzione del Presidente, dagli amministratori, secondo l'ordine di cui all'art. 24, comma 2. Lo svolgimento di tale ufficio non dà diritto ad alcun compenso, remunerazione o indennizzo.

2.L'Organo Amministrativo nomina un direttore generale e può nominare direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3.All'Amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

4.All'Amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali è fatto obbligo di tenere costantemente informato l'Organo Amministrativo sull'attività svolta.

Art. 27 - Collegio sindacale

1.Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due supplenti, tutti eletti, salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2.I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3.Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

4.I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

6. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione o da un revisore contabile unico.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio sindacale potrà avvalersi di un ufficio di controllo interno che provvede a redigere, sulla base dei dati rinvenuti dalla documentazione aziendale, relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

8. L'Ufficio di controllo interno è costituito, previa deliberazione dell'Organo amministrativo e su richiesta del Collegio sindacale, senza maggiori oneri per la società.

9. L'ufficio di controllo opera secondo le richieste e le indicazioni del Collegio sindacale. Gli atti di organizzazione interna garantiscono l'autonomia e la indipendenza dell'ufficio di controllo.

Art. 28 - Diritti di controllo dell'Ambito Territoriale Ottimale Teramano.

1. Il presente articolo formalizza e riassume le forme di controllo esercitate dall'Ambito Territoriale Ottimale Teramano nei confronti della società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la Società Ruzzo Reti Spa.

2. Spettano esclusivamente all'Ambito Territoriale Ottimale Teramano i seguenti poteri:

- direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi, circa le modalità e condizioni di erogazione dei servizi pubblici da parte della Società nonché circa la gestione della Società stessa;
- elaborazione e modifica degli schemi tipo di contratto di servizio;
- elaborazione di unitari piani strategico-politici e finanziari della gestione societaria;
- controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo, altresì, di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione.

3. In relazione a quanto ai commi precedenti la Società ha l'obbligo di trasmettere preventivamente all'Ambito Territoriale Ottimale Teramano il bilancio di esercizio, i documenti programmatici (piani triennali, budget annuali, piano degli investimenti, piano di sviluppo industriale e di modello organizzativo), le bozze di delibera di competenza dell'As-

semblea Ordinaria e Straordinaria nonché in generale gli atti eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio, da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Teramano, del controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli Organi della Società solo dopo essere stati preventivamente esaminati dall'Ambito Territoriale Ottimale ed aver ricevuto l'assenso dello stesso.

4.L'Ambito Territoriale Ottimale Teramano verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come da esso approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Per l'esercizio del controllo, l'Ambito Territoriale Ottimale Teramano ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della Società. Il Consiglio di Amministrazione trasmette all'Ambito Territoriale Ottimale Teramano, la relazione prevista dall'art. 22 comma 3 del presente Statuto, entro e non oltre la data del 31 luglio di ciascun anno e il Responsabile della revisione legale dei conti trasmette la relazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39. Parimenti il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente all'Ambito Territoriale Ottimale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 cod. civ. di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

5.La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizi) aventi contenuti determinati preventivamente dall'Ambito Territoriale Ottimale Teramano.

6.Tutti i diritti e le facoltà di cui ai commi precedenti vengono svolti per conto degli enti locali, soci dell'Ambito Territoriale Ottimale Teramano, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con apposito Regolamento che disciplina l'esercizio del controllo analogo.

7.Salvo quanto stabilito dall'art. 14 della L.R. 13 gennaio 1997 n. 2, a proposito dei servizi idrici, anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'Assemblea della Società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, purchè tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

8.Gli amministratori e il Collegio Sindacale sono tenuti a

collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sui servizi da essi affidati alla Società.

Art. 29 - Bilanci ed utili

1.L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, della relazione sull'andamento della gestione sociale, della relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

2.Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno destinati a rinnovo impianti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1.La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a)per il decorso del termine;
- b)per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta (30) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c)per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d)per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 codice civile;
- e)per deliberazione dell'assemblea;
- f)per le altre cause previste dalla legge.

2.In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3.Allo scopo di apprestare idonea tutela dei beni demaniali facenti parte del patrimonio sociale, in caso di scioglimento della società, tutti i beni facenti parte del demanio, ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006, sono assegnati all'Autorità d'Ambito che provvederà alla riassegnazione agli enti locali in base alle vigenti disposizioni di legge.

4.L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a)il numero dei liquidatori;
- b)in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c)a chi spetta la rappresentanza della società;
- d)i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e)gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 31 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
2. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
3. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
4. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Art. 32 - Disposizione generale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato in originale:

= ALESSIA COGNITTI =

= = CIAMPINI BIAGIO Notaio = =